

Politica Aziendale Fratelli Omini SpA per la Prevenzione ed il Contrasto della Violenza e delle Molestie sul Luogo di Lavoro (ai sensi della Convenzione OIL n. 190 e del D.Lgs. 81/2008)

1. Premessa e Principi Generali

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, della legislazione nazionale ed europea in materia di salute e sicurezza, pari opportunità e non discriminazione, nonché in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 190, ratificata dall'Italia con Legge 15 gennaio 2021, n. 4. La Fratelli Omini SpA adotta la presente politica per affermare il proprio impegno a garantire un ambiente di lavoro libero da ogni forma di violenza e molestia.

La Fratelli Omini SpA riconosce il diritto di ogni persona a un mondo del lavoro libero da violenza e molestie, incluse la violenza e le molestie di genere. Tali fenomeni sono inaccettabili, incompatibili con il lavoro dignitoso e rappresentano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Questa politica si conforma all'approccio inclusivo, integrato e sensibile alla dimensione di genere richiesto dalla Convenzione OIL n. 190 e si integra con le misure generali di tutela della salute e sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008.

2. Definizioni

Ai fini della presente politica, si adottano le seguenti definizioni, in linea con la normativa internazionale e nazionale:

- **Violenza e molestie nel mondo del lavoro:** “un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere”.
- **Violenza e molestie di genere:** “la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali”.
- **Molestie:** “comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (art. 26, comma 1, D.Lgs. 198/2006)

- **Molestie sessuali:** “comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare, creando un clima intimidatorio, ostile, degradante umiliante o offensivo” (art. 26, comma 2, D.Lgs. 198/2006)

3. Ambito di Applicazione

La presente politica si applica a tutte le persone nel mondo del lavoro, inclusi i lavoratori e le lavoratrici con qualsiasi tipologia contrattuale, i dirigenti, i preposti, i tirocinanti, i collaboratori esterni e chiunque, a qualsiasi titolo, interagisca con l'organizzazione aziendale. La sua applicazione si estende al luogo di lavoro, alle pause, agli spostamenti per motivi di lavoro, agli eventi formativi e alle comunicazioni di lavoro, incluse quelle realizzate per mezzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

4. Obblighi del Datore di Lavoro e Misure Adottate

In qualità di datore di lavoro, la Fratelli Omini SpA si impegna ad adottare tutte le misure adeguate e proporzionate per prevenire, gestire e contrastare la violenza e le molestie sul lavoro (*legge del 15 gennaio 2021, n.4*). Tali misure sono integrate nella gestione complessiva della salute e sicurezza aziendale.

4.1. Valutazione dei Rischi: Il datore di lavoro, in adempimento dell'obbligo non delegabile di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008, integra la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con un'analisi specifica relativa alla violenza e alle molestie. Tale valutazione, condotta con la partecipazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del Medico Competente, tiene conto dei seguenti aspetti:

- I rischi psicosociali correlati alla violenza e alle molestie;
- I rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza e alla tipologia contrattuale;
- L'identificazione dei settori, delle professioni e delle modalità di lavoro che possono esporre maggiormente i lavoratori a tali rischi;
- I rischi che coinvolgono soggetti terzi (es. clienti, fornitori).

4.2. Informazione e Formazione: In conformità con l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e con le indicazioni dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la Fratelli Omini SpA assicura a tutti i lavoratori, dirigenti e preposti una formazione sufficiente e adeguata in materia di prevenzione della violenza e delle molestie.



- **Contenuti:** La formazione include la definizione dei fenomeni, i contenuti della presente politica aziendale, il riconoscimento dei comportamenti inaccettabili, i rischi per la salute, le procedure di segnalazione e i diritti e le responsabilità di ciascun soggetto.
- **Modalità:** La formazione viene erogata durante l'orario di lavoro e non comporta alcun onere economico per i lavoratori. Il contenuto è reso facilmente comprensibile, anche per i lavoratori stranieri previa verifica della comprensione della lingua *come previsto dal D.Lgs. 81/08*
- **Periodicità:** La formazione è erogata al momento dell'assunzione e ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. La Fratelli Omini SpA si impegna inoltre a promuovere campagne di sensibilizzazione per diffondere una cultura del rispetto e della dignità della persona.

4.3. Procedure di Segnalazione, Indagine e Trattamento: la Fratelli Omini SpA istituisce procedure chiare, sicure ed efficaci per la segnalazione e la gestione dei casi di violenza e molestie, garantendo, come da normativa vigente:

1. **Canali di Segnalazione:** I lavoratori possono segnalare episodi di violenza o molestia alla Direzione Risorse Umane, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o a una figura specificamente designata.
2. **Riservatezza e Protezione:** Viene garantita la massima riservatezza per tutti i soggetti coinvolti e sono adottate tutte le misure necessarie per proteggere querelanti, vittime, testimoni e informatori da ogni forma di vittimizzazione o ritorsione.
3. **Indagine Imparziale:** Ogni segnalazione dà luogo a un'indagine tempestiva, imparziale e approfondita per accertare i fatti.
4. **Misure Disciplinari:** Qualora l'indagine accerti la sussistenza di comportamenti configurabili come violenza o molestia, la Fratelli Omini SpA adotterà adeguate e proporzionate misure disciplinari nei confronti degli autori, in conformità con la legge e la contrattazione collettiva.
5. **Diritto di allontanamento:** È riconosciuto ai lavoratori il diritto di abbandonare una situazione lavorativa per la quale abbiano giustificato motivo di ritenere che presenti un pericolo serio e imminente per la vita, la salute o la sicurezza a causa di violenza e molestie, senza subire ritorsioni.

5. Obblighi dei Lavoratori

Ogni lavoratore ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008. Nello specifico, ogni lavoratore deve:

- Astenersi dall'attuare qualsiasi atto o comportamento che si configuri come violenza o molestia.
- Contribuire a mantenere un clima di lavoro rispettoso della dignità di tutti.
- Partecipare con profitto alle attività di informazione e formazione organizzate dall'Azienda.
- Segnalare tempestivamente eventuali episodi di violenza o molestia di cui sia stato vittima o testimone.

Novate Milanese, 10/02/2026

LA DIREZIONE

F.LLI OMINI SPA



F.LLI OMINI S.p.A.